

dossier

XIX Legislatura

20 ottobre 2026

Misure urgenti a sostegno dei lavoratori dell'ex ILVA e dell'indotto e per il rilancio industriale del territorio

D.L. n. 185/2026 – A.S. n. 2065



SERVIZIO STUDI

TEL. 06 6706-2451 - ✉ studi1@senato.it – ✕ [@SR_Studi](https://www.instagram.com/SR_Studi)

Dossier n. 782



SERVIZIO STUDI

Dipartimento Attività Produttive

Tel. 06 6760-3403 - ✉ st_attprod@camera.it ✕ [@CD_attprod](https://www.instagram.com/CD_attprod)

Dipartimento Lavoro

Tel. 06 6760-4884 - ✕ st_lavoro@camera.it - [@CD_lavoro](https://www.instagram.com/CD_lavoro)

Progetti di legge n. 681

La documentazione dei Servizi e degli Uffici del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati è destinata alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. Si declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge. I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.

INDICE

SCHEDE DI LETTURA	5
Articolo 1 (<i>Trattamento di integrazione al reddito per i lavoratori dipendenti dell'indotto di imprese in amministrazione straordinaria e aventi uno stabilimento di interesse nazionale e per i lavoratori dipendenti della società Adi Servizi Marittimi S.r.l.</i>)	5
Articolo 2 (<i>Integrazione del reddito dei lavoratori in cassa integrazione salariale straordinaria dipendenti dalla società Acciaierie d'Italia S.p.A.</i>)	9
Articolo 3 (<i>Esonero contributivo</i>)	13
Articolo 4 (<i>Misure urgenti per l'area a caldo</i>).....	17
Articolo 5 (<i>Rilancio industriale delle aree ex ILVA</i>)	18
Articolo 6 (<i>Semplificazione degli strumenti di attrazione degli investimenti</i>)	23
Articolo 7 (<i>Istituzione del distretto di accelerazione industriale Brindisi-Taranto</i>)	27
Articolo 8 (<i>Misure di carattere finanziario</i>)	34
Articolo 9 (<i>Potenziamento della fondazione «Istituto di ricerche Tecnopolo mediterraneo per lo sviluppo sostenibile»</i>)	35
Articolo 10 (<i>Rifinanziamento APE sociale</i>)	37
Articolo 11 (<i>Entrata in vigore</i>).....	40

SCHEDE DI LETTURA

Articolo 1

(Trattamento di integrazione al reddito per i lavoratori dipendenti dell'indotto di imprese in amministrazione straordinaria e aventi uno stabilimento di interesse nazionale e per i lavoratori dipendenti della società Adi Servizi Marittimi S.r.l.)

L'articolo 1 prevede la possibilità – entro il limite di spesa complessiva di cui al **comma 8** – di un trattamento di integrazione al reddito, per il periodo 1° ottobre 2026-30 giugno 2027, per i lavoratori dipendenti: di datori di lavoro privati che sospendono o riducono l'attività lavorativa in conseguenza della sospensione o riduzione dell'attività lavorativa di imprese le quali siano sottoposte ad amministrazione straordinaria – con ammissione a quest'ultima procedura in data successiva al 3 febbraio 2024¹ – e che gestiscano almeno uno stabilimento industriale dichiarato di interesse strategico nazionale² – la società Acciaierie d'Italia S.p.a. rientra in tale fattispecie –; della società Adi Servizi Marittimi S.r.l., in amministrazione straordinaria. Il trattamento, concesso dall'INPS, è calcolato in misura pari a quello derivante dai criteri di calcolo dei trattamenti ordinari o straordinari di integrazione salariale³, con il riconoscimento, anche in questo caso, dell'accreditamento figurativo ai fini previdenziali.

Il nesso causale richiesto, al fine dei trattamenti in oggetto, per il primo suddetto ambito di datori (il cosiddetto indotto) deve consistere nella monocommittenza o nell'influsso gestionale prevalente, nei termini, per quest'ultima condizione, stabiliti dal **comma 2**.

Il trattamento in esame è riconosciuto dall'INPS – nel rispetto del limite di spesa complessiva di cui al **comma 8**, pari a 27,3 milioni di euro per l'anno 2026 e a 56,1 milioni per l'anno 2027 – secondo la procedura di cui ai **commi 3 e 6**.

Il trattamento è incompatibile con ogni altra forma di trattamento ordinario o straordinario di integrazione salariale previsto dalla relativa disciplina generale (**comma 4**)⁴, non rileva ai fini del calcolo della durata massima dei suddetti altri trattamenti e non determina l'applicazione delle contribuzioni aggiuntive previste dalle norme generali suddette⁵ (**comma 5**).

¹ Riguardo a quest'ultimo riferimento temporale, cfr. *infra*, in nota.

² Tale dichiarazione è effettuata secondo i criteri e la procedura di cui all'articolo 1 del [D.L. 3 dicembre 2012, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla L. 24 dicembre 2012, n. 231](#), e successive modificazioni. Il richiamo a tale articolo è operato dall'**articolo 1, comma 1**, in esame in via indiretta, mediante il richiamo dell'articolo 2-bis del [D.L. 18 gennaio 2024, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla L. 15 marzo 2024, n. 28](#); da tale richiamo consegue la limitazione suddetta alle imprese ammesse alla procedura di amministrazione straordinaria in data successiva al 3 febbraio 2024.

³ Cfr., al riguardo, il richiamato articolo 3 del [D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 148](#), e successive modificazioni.

⁴ Cfr. il richiamato D.Lgs. n. 148 del 2015.

⁵ Riguardo a tali contribuzioni aggiuntive, cfr. l'articolo 5 del citato D.Lgs. n. 148 del 2015, e successive modificazioni, nonché, per l'assegno ordinario di integrazione salariale a carico del FIS dell'INPS (fondo di integrazione salariale operante in via residuale), l'articolo 29, comma 8, del medesimo D.Lgs., e successive modificazioni.

I lavoratori percettori del trattamento di cui al presente **articolo 1** sono iscritti di ufficio al Sistema informativo per l'inclusione sociale e lavorativa-SIISL⁶, sono tenuti alla sottoscrizione del *curriculum vitae* e dei patti nei termini già stabiliti per i titolari di altre prestazioni e decadono dal medesimo trattamento se, senza giustificato motivo, rifiutano di essere avviati a un corso di formazione o di riqualificazione, o non lo frequentano regolarmente, o se non accettano un'offerta congrua di lavoro, in relazione ai parametri di tali corsi o attività definiti dal **comma 7**.

Il **comma 11** provvede alla copertura dell'onere finanziario corrispondente al suddetto limite di spesa di cui al **comma 8**; la copertura è reperita mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione⁷. Altre norme finanziarie di natura finale sono poste dai **commi 9, 10 e 12**.

Più in particolare, con riguardo specifico all'ambito summenzionato dell'indotto, il **comma 2** prevede, al fine del trattamento di integrazione al reddito, che:

- il requisito dell'influsso gestionale prevalente (alternativo, come detto, al requisito della monocommittenza) sussista quando, in relazione ai contratti aventi ad oggetto l'esecuzione di opere o la prestazione di servizi o la produzione di beni o semilavorati costituenti oggetto dell'attività produttiva o commerciale dell'impresa committente, la somma dei corrispettivi risultanti dalle fatture emesse dall'impresa destinataria delle commesse nei confronti dell'impresa committente, acquirente o somministrata abbia superato, nel biennio precedente al 1° settembre 2026, il 50 per cento del complessivo fatturato dell'impresa destinataria delle commesse;
- circa l'effettiva sussistenza e consistenza dei rapporti contrattuali in essere (da parte dell'impresa dell'indotto) con l'amministrazione straordinaria, sia presentata apposita certificazione da parte dei commissari straordinari della medesima amministrazione.

Ai sensi del **comma 3**, i datori di lavoro presentano all'INPS la domanda di intervento per l'integrazione al reddito di cui al **presente articolo** in via telematica, con l'elenco nominativo dei lavoratori interessati e l'indicazione dei periodi di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa, dichiarando (ferma restando la previsione specifica relativa alla società Adi Servizi Marittimi S.r.l.) la sussistenza dei requisiti di cui al **comma 2** e informando le rappresentanze sindacali aziendali, o la rappresentanza sindacale unitaria, nonché le articolazioni territoriali delle

Si ricorda che, per i trattamenti ordinari di integrazione salariale, il contributo addizionale non è dovuto qualora il trattamento sia concesso per eventi oggettivamente non evitabili (articolo 13, comma 3, del citato D.Lgs. n. 148 del 2015).

Inoltre, a decorrere dall'anno 2025, è prevista una riduzione del contributo addizionale per alcune fattispecie (articolo 5 citato del D.Lgs. n. 148).

⁶ Sistema istituito ai sensi dell'articolo 5 del [D.L. 4 maggio 2023, n. 48, convertito, con modificazioni, dalla L. 3 luglio 2023, n. 85](#).

⁷ Fondo di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del [D.L. 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla L. 28 gennaio 2009, n. 2](#).

associazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale⁸, delle cause di sospensione o di riduzione dell'orario di lavoro, dell'entità e della durata prevedibile della medesima sospensione o riduzione e del numero dei lavoratori interessati.

I termini e le modalità di presentazione delle domande sono definiti dall'INPS (**comma 8**).

Le integrazioni al reddito di cui al **presente articolo** sono erogate direttamente dall'INPS ai dipendenti, senza obbligo di produzione di una documentazione comprovante le difficoltà finanziarie dell'impresa (**comma 6**). L'INPS assicura la gestione unitaria del riconoscimento, dell'erogazione e della rendicontazione dell'integrazione salariale.

In base al **comma 7**, i lavoratori percettori del trattamento di integrazione al reddito in esame:

- sono iscritti di ufficio, come detto, al Sistema informativo per l'inclusione sociale e lavorativa-SIISL;
- sono tenuti alla sottoscrizione del *curriculum vitae*, del patto di attivazione digitale e del patto di servizio sulla piattaforma nei termini già stabiliti, per i titolari dei trattamenti NASpI⁹ e DIS-COLL¹⁰, dal [decreto](#) del Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 21 novembre 2024, prot. n. 174;
- decadono dal medesimo trattamento se, senza giustificato motivo, rifiutano di essere avviati a un corso di formazione o di riqualificazione, o non lo frequentano regolarmente, o se non accettano un'offerta congrua di lavoro¹¹, la quale contempli l'inquadramento in un livello retributivo contrattuale non inferiore all'80 per cento del livello corrispondente alle mansioni di provenienza; gli obblighi in oggetto si applicano con riferimento esclusivo alle attività lavorative ovvero di formazione o di riqualificazione che si svolgano in un luogo che non disti più di 50 chilometri dalla residenza del lavoratore o che sia comunque raggiungibile mediamente in 80 minuti con i mezzi di trasporto pubblici.

Come detto, il trattamento in esame è riconosciuto nel rispetto del limite di spesa complessiva di cui al **comma 8**, pari a 27,3 milioni di euro per l'anno 2026 e a 56,1 milioni per l'anno 2027; l'INPS provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa, fornendo i risultati del medesimo monitoraggio al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze. Qualora dal

⁸ Il **comma 3** in esame esplicita che non si applicano le procedure – ivi comprese le fasi di informazione e consultazione sindacale – previste, per i trattamenti ordinari e straordinari di integrazione salariale, rispettivamente, dagli articoli 14 e 15 e dagli articoli 24 e 25 del citato D.Lgs. n. 148 del 2015, e successive modificazioni.

⁹ La NASpI è il trattamento generale di disoccupazione relativo ai lavoratori dipendenti; cfr. gli articoli da 1 a 14 del [D.Lgs. 4 marzo 2015 n. 22](#), e successive modificazioni.

¹⁰ Il trattamento di disoccupazione DIS-COLL è riconosciuto ai titolari di rapporto di collaborazione coordinata e continuativa, nonché agli assegnisti e dottorandi di ricerca con borsa di studio, secondo la disciplina di cui all'articolo 15 del D.Lgs. n. 22 del 2015, e successive modificazioni.

¹¹ Riguardo alla nozione generale di offerta congrua di lavoro, cfr. l'articolo 25 del [D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 150](#), e successive modificazioni, nonché il [D.M. 10 aprile 2018](#), "Definizione dell'offerta di lavoro congrua, ai sensi degli articoli 3 e 25 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150".

monitoraggio emerga, anche in via prospettica, il raggiungimento del suddetto limite, l'INPS non procede all'accoglimento di ulteriori domande (**comma 9**).

Il **comma 10** reca la clausola di invarianza finanziaria con riferimento alle attività amministrative dell'INPS relative al presente **articolo 1**.

Come detto, il **comma 11** provvede alla copertura dell'onere finanziario corrispondente al limite di spesa di cui al **comma 8**; la copertura è reperita mediante corrispondente riduzione del summenzionato Fondo sociale per occupazione e formazione.

Ai sensi del **comma 12**, qualora, nella fase di monitoraggio, emergano minori esigenze finanziarie, rispetto al limite di spesa di cui al **comma 8**, le risorse non utilizzate sono versate all'entrata del bilancio dello Stato, al fine della riassegnazione, nel medesimo esercizio finanziario, al suddetto Fondo sociale per occupazione e formazione. *Si valuti l'opportunità di definire la procedura di individuazione delle risorse non utilizzate e di versamento e riassegnazione.*

Articolo 2

(Integrazione del reddito dei lavoratori in cassa integrazione salariale straordinaria dipendenti dalla società Acciaierie d'Italia S.p.A.)

L'**articolo 2, al comma 1**, autorizza una spesa massima di 15 milioni di euro per il 2026 e di 30 milioni di euro per il 2027 in favore della società Acciaierie d'Italia s.p.a. - società attualmente in amministrazione straordinaria, titolare di impianti dell'ex gruppo ILVA – al fine di integrare il trattamento economico dei dipendenti impiegati presso i suoi stabilimenti produttivi, in relazione ai quali sia stato previsto il ricorso alla cassa integrazione guadagni straordinaria. Tale integrazione è disposta anche in relazione alla formazione professionale per la **gestione delle bonifiche**.

Il medesimo comma 1 ricollega la fruizione di tale trattamento integrativo a **specifiche misure di attivazione e a forme di condizionalità**, contemplandone inoltre **le cause di decadenza**.

Il comma 2 provvede alla copertura finanziaria degli oneri recati dal comma 1, attraverso risorse reperite attraverso corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione, mentre **i commi 3 e 4** definiscono le modalità di accredito e di rendicontazione delle risorse in oggetto.

Il comma 5 consente l'impiego dei lavoratori interessati in attività a fini di pubblica utilità sulla base di specifiche convenzioni con le amministrazioni pubbliche operanti sul territorio, prevedendo, altresì, una riduzione dell'importo dell'integrazione al trattamento in proporzione alle somme percepite per lo svolgimento di tali attività. Si prevede, infine, la relativa copertura finanziaria per oneri conseguenti, mediante riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione.

Il comma 6, infine, prevede la riassegnazione al già richiamato Fondo sociale per occupazione e formazione delle risorse non utilizzate, a seguito di specifico monitoraggio.

L'articolo 2, comma 1, è volto a integrare il trattamento economico dei dipendenti impiegati presso gli stabilimenti produttivi di Acciaierie d'Italia S.p.A. in amministrazione straordinaria per i quali, nel corso degli anni 2026 e 2027, sia previsto il ricorso alla cassa integrazione guadagni straordinaria¹². A tal fine, anche in funzione della formazione professionale per la gestione delle bonifiche¹³, è autorizzata una spesa massima di 15 milioni di euro per il 2026 e di 30 milioni di

¹² Si ricorda che interventi analoghi di integrazione del reddito dei lavoratori degli stabilimenti in oggetto collocati in cassa integrazione straordinaria sono stati disposti in precedenza (cfr., per l'intervento iniziale, l'articolo 1-bis del D.L. n. 243/2016, convertito, con modificazioni, dalla L. 27 febbraio 2017, n. 18, l'articolo 1, comma 192, della L. n. 207/2024 e, da ultimo, il DL 180/2025).

¹³ La formazione professionale per la gestione delle bonifiche ambientali (con percorsi formativi organizzati da enti accreditati, università o agenzie regionali) fornisce le competenze tecniche, normative e operative necessarie per identificare, valutare e risanare suoli, sottosuoli, acque sotterranee o strutture contaminate

euro per il 2027. Il medesimo comma 1 collega la fruizione del trattamento integrativo a specifiche misure di attivazione¹⁴, prevedendo, **ai periodi 2 e 3 del medesimo comma 1**, che i lavoratori interessati sono iscritti d'ufficio alla piattaforma del Sistema informativo per l'inclusione sociale e lavorativa (SIISL), di cui all'articolo 5 del decreto-legge n. 48 del 2023¹⁵, e sono tenuti a sottoscrivere il *curriculum vitae*, il patto di attivazione digitale e il patto di servizio sulla piattaforma, secondo i modi e i termini definiti dal [decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali n. 174 del 21 novembre 2024](#)¹⁶.

Il medesimo comma 1, quindi, ai periodi successivi, subordina l'erogazione del trattamento integrativo **a specifiche condizioni**, stabilendo la decadenza di tale trattamento qualora il lavoratore, senza giustificato motivo, rifiuti di essere avviato a un corso di formazione o riqualificazione, non lo frequenti regolarmente oppure non accetti un'offerta congrua di lavoro con inquadramento in un livello retributivo contrattuale non inferiore del 20 per cento rispetto a quello delle mansioni di provenienza (**quarto periodo**)¹⁷. Tali condizioni, previste al quarto periodo, secondo quanto previsto al **quinto periodo**, si applicano quando le attività lavorative, formative o di riqualificazione richiamate al periodo precedente si svolgano in un luogo distante non più di 50 chilometri dalla residenza del lavoratore o comunque raggiungibile mediamente entro 80 minuti con i mezzi di trasporto pubblici. Ai sensi dell'ultimo periodo del comma 1, si prevede, infine,

¹⁴ La relazione illustrativa del provvedimento precisa che l'iscrizione alla piattaforma è funzionale a consentire la presa in carico dei lavoratori e a favorire l'incontro tra domanda e offerta di lavoro, evitando che il trattamento integrativo si configuri quale misura meramente assistenziale e favorendo, invece un concreto accompagnamento dei lavoratori nella fase di transizione.

¹⁵ Tale piattaforma è stata realizzata dall'Inps ed istituita presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali "al fine di consentire l'attivazione dei percorsi personalizzati per i beneficiari dell'Assegno di inclusione e per favorire percorsi autonomi di ricerca di lavoro e rafforzamento delle competenze da parte dei beneficiari, nonché per finalità di analisi, monitoraggio, valutazione e controllo dell'Assegno di inclusione" (cfr. art. 5, comma 1, del D.L. n. 48/2023 e DM 8 agosto 2023, che reca disposizioni per l'operatività del Sistema). Alla medesima piattaforma sono tenuti a registrarsi anche i richiedenti del Supporto formazione e lavoro (SFL) (cfr. art. 12, c. 3, del D.L. 48/2023 e art. 3 del DM 8 agosto 2023). Esso favorisce l'interoperabilità di tutte le piattaforme digitali dei soggetti accreditati al sistema sociale e del lavoro. In base all'art. 25 del DL 60/2024, sono iscritti d'ufficio a tale Sistema anche i percettori della Nuova prestazione di assicurazione sociale per l'impiego (NASpI) e dell'indennità di disoccupazione per i lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa (DIS-COLL). L'introduzione della suddetta piattaforma permette ai soggetti registrati di accedere alle informazioni ed alle proposte su offerte di lavoro, corsi di formazione, tirocini di orientamento e formazione, progetti utili alla collettività ed altri strumenti di politica attiva del lavoro adeguati alle proprie caratteristiche e competenze.

¹⁶ Si tratta del decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali che ha disciplinato le modalità attuative degli art. 25 e 26 del DL 60/2024 relativo alla piattaforma SIISL e all'iscrizione d'ufficio dei beneficiari di NASpI e DIS-COLL.

¹⁷ Si fa notare che la normativa vigente già prevede forme di condizionalità analoghe con riferimento al mantenimento di NASpI e DIS-COLL e dell'Assegno di inclusione. In particolare, si ricorda che, ai sensi dell'art. 21, c. 7, lett. d), del D.Lgs. 150 del 2015, i beneficiari di NASpI e di DIS-COLL decadono dal beneficio in caso di mancata accettazione, in assenza di giustificato motivo, di un'offerta di lavoro congrua come definita dall'art. 25 del medesimo decreto legislativo e dal [DM 10 aprile 2018, n. 42](#). Si veda altresì il DL 48/2023, in particolare l'articolo 9, quanto alle ulteriori forme di condizionalità previste per l'Assegno di inclusione.

che, nei casi di accertata decadenza, comunicata dai servizi per il lavoro competenti, Acciaierie d'Italia S.p.A. in amministrazione straordinaria non eroga il trattamento integrativo.

Si ricorda che, ai sensi dell'art. 25-ter D.Lgs 148/2015, la formazione è attualmente obbligatoria per i lavoratori beneficiari di interventi di CIGS, anche a carico dei fondi di solidarietà.

Tali lavoratori devono partecipare ad iniziative di carattere formativo o di riqualificazione (anche mediante fondi paritetici interprofessionali), allo scopo di mantenere o sviluppare le competenze in vista della conclusione della procedura di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa e in connessione con la domanda di lavoro espressa dal territorio.

In attuazione del richiamato art. 25-ter, sono stati adottati i decreti ministeriali del 2 agosto 2022, uno pubblicato sulla Gazzetta ufficiale del 28 settembre 2022, n. 227, e l'altro su quella del 28 ottobre 2022, n. 253, che disciplinano, rispettivamente, le modalità di attuazione delle predette iniziative di carattere formativo e le modalità per l'accertamento sanzionatorio di mancata attuazione dell'obbligo formativo¹⁸.

Si valuti l'opportunità di operare un coordinamento tra quanto previsto al comma 1 in ordine al regime di condizionalità e alle specifiche cause di decadenza dal trattamento integrativo e la soprarichiamata disciplina generale già vigente in tema di obblighi di formazione e condizionalità dei lavoratori beneficiari di trattamenti di integrazione salariale straordinaria (di cui all'art. 25-ter D.Lgs 148/2015).

Il comma 2 provvede alla copertura degli oneri derivanti dal comma 1, pari a 15 milioni di euro per il 2026 e a 30 milioni di euro per il 2027, stabilendo che ad essi si provvede mediante corrispondente riduzione del “Fondo sociale per occupazione e formazione” - di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge n. 185 del 2008.

Il comma 3, al fine di agevolare il processo di transizione in atto, prevede che gli importi stanziati siano accreditati, per ciascuna annualità, alla società Acciaierie d'Italia S.p.A. in amministrazione straordinaria, mediante decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, che autorizza l'INPS a trasferire alla società il relativo importo.

Il comma 4 prevede che entro la fine del mese successivo all'erogazione dell'ultima mensilità finanziata con le risorse di cui al comma 1, l'amministrazione

¹⁸ In particolare: la mancata partecipazione nella misura compresa tra il 25% ed il 50% delle ore complessive comporta la decurtazione di un terzo delle mensilità del trattamento di CIGS; la mancata partecipazione nella misura compresa tra il 50% ed l'80% delle ore complessive comporta la decurtazione della metà delle mensilità del trattamento di CIGS; la mancata partecipazione in misura superiore all'80% delle ore complessive comporta la decadenza dal trattamento di CIGS.

straordinaria di Acciaierie d'Italia S.p.A. deve rendicontare al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e all'INPS la spesa effettivamente sostenuta e trasferire le risorse non utilizzate secondo le modalità stabilite dal decreto di cui al comma 3.

Il comma 5 consente l'impiego dei lavoratori interessati, contemplati dal presente articolo, in attività a fini di pubblica utilità - ai sensi dell'articolo 26 del decreto legislativo n. 150 del 2015 - sulla base di specifiche convenzioni con le amministrazioni pubbliche operanti sul territorio, contemplando, altresì, una riduzione dell'importo dell'integrazione al trattamento salariale in proporzione alle somme percepite per il loro svolgimento. Si prevede, quindi, che agli oneri derivanti da tale comma, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2027 (che rappresenta limite di spesa), si provvede, al fine di garantire la compensazione in termini di indebitamento netto e fabbisogno delle pubbliche amministrazioni, mediante riduzione di 14,3 milioni di euro per il 2027 del Fondo sociale per occupazione e formazione.

Si ricorda che il comma 3 dell'art. 26 del d.lgs 150/2015, che disciplina l'utilizzo dei lavoratori titolari di strumenti di sostegno al reddito in attività di pubblica utilità, da svolgere sulla base di specifiche convenzioni, stabilisce che l'utilizzazione dei lavoratori nelle attività di pubblica utilità non determina l'instaurazione di un rapporto di lavoro, contemplando, al comma 5, un assegno, erogato dall'INPS, solo in favore dei lavoratori disoccupati, con più di sessanta anni, che non abbiano ancora maturato il diritto al pensionamento di vecchiaia o anticipato.

Il comma 6, infine, stabilisce che, qualora dal monitoraggio degli oneri derivanti dall'articolo emergano esigenze finanziarie inferiori ai limiti complessivi di spesa previsti dai commi 1 e 5, le risorse non utilizzate siano versate all'entrata del bilancio dello Stato e riassegnate, nel medesimo anno, al già richiamato Fondo sociale per occupazione e formazione.

Si valuti l'opportunità di definire la procedura di individuazione delle risorse non utilizzate e di versamento e riassegnazione.

Articolo 3 **(Esonero contributivo)**

L'**articolo 3** riconosce un **esonero contributivo** totale - per un periodo massimo di ventiquattro mesi e, entro determinati limiti della spesa, nel limite massimo di importo pari a 8.000 euro su base annua - in favore dei **datori di lavoro privati** che, dal 1° novembre 2026 al 31 dicembre 2027, **assumono a tempo indeterminato lavoratori dipendenti delle società Acciaierie d'Italia S.p.A. e ILVA S.p.A.**, entrambe in amministrazione straordinaria.

In aggiunta al suddetto beneficio, ai medesimi datori di lavoro è **altresì riconosciuto un contributo** di importo pari a **20.000 euro** per ciascun lavoratore assunto (ridotto in misura proporzionale in caso di rapporto di lavoro a tempo parziale).

Esonero contributivo e contributo aggiuntivo

In primo luogo, il presente articolo (**comma 1**) riconosce un esonero totale dal versamento dei contributi previdenziali dovuti¹⁹ ai datori di lavoro privati²⁰ che assumono **a tempo indeterminato** (ad eccezione, ai sensi del successivo comma 5, dei rapporti di lavoro domestico e di apprendistato), effettuate nel periodo dal 1° novembre 2026 al 31 dicembre 2027, di lavoratori dipendenti **delle società Acciaierie d'Italia S.p.A. e ILVA S.p.A.**, entrambe in amministrazione straordinaria.

Entro determinati limiti di spesa (vedi *infra*), l'esonero in questione è concesso, per ciascun dei suddetti lavoratori e per un periodo massimo di 24 mesi, nel limite massimo di **importo** pari a 8.000 euro su base annua, riparametrato e applicato su base mensile.

In aggiunta al suddetto beneficio, ai medesimi datori di lavoro è altresì riconosciuto un **contributo di importo pari a 20.000 euro** per ciascun lavoratore assunto, ridotto in misura proporzionale in caso di rapporto di lavoro a tempo parziale con orario non inferiore al 50 per cento dell'orario normale di lavoro. Tale contributo è erogato dall'INPS, in due quote di pari importo, decorsi, rispettivamente, sei e ventiquattro mesi dalla data di assunzione, previa verifica della permanenza del rapporto di lavoro, secondo modalità operative definite dall'INPS (**comma 7, primo e secondo periodo**).

¹⁹ Con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL e ferma restando l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.

²⁰ Si ricorda che, in base all'interpretazione seguita dall'INPS in relazione ad altre norme di esoneri contributivi, la nozione di datore di lavoro privato, ai fini in oggetto, ricomprende tutti i datori di lavoro privati, a prescindere dalla circostanza che assumano o meno la natura di imprenditore, compresi i datori di lavoro del settore agricolo, nonché gli enti pubblici economici, gli enti che si sono trasformati in società di capitali (ancorché a capitale interamente pubblico), le ex IPAB trasformate in associazioni o fondazioni di diritto privato, le aziende speciali costituite anche in consorzio, i consorzi di bonifica o industriali, gli enti morali o ecclesiastici, mentre sono escluse le pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, c. 2, del D.Lgs. 165/2001 (cfr. tra le altre, le circolari INPS n. 40 del 2017 e n. 57 del 2023).

Condizionalità

Sia l'esonero contributivo che il contributo aggiuntivo **vengono riconosciuti** per le assunzioni a tempo indeterminato (ad eccezione, come detto, dei rapporti di lavoro domestico e di apprendistato) **a condizione che (commi 2, 3 e 7, terzo periodo):**

- il datore di lavoro mantenga in servizio il lavoratore per un periodo non inferiore a quarantotto mesi dalla data di assunzione;
- il datore di lavoro non abbia effettuato, nei sei mesi precedenti l'assunzione, licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo ovvero licenziamenti collettivi nella medesima unità produttiva;
- al lavoratore assunto sia corrisposto un trattamento economico individuale non inferiore al trattamento economico complessivo definito dai contratti collettivi nazionali stipulati dalle organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale (come disposto dall'art. 7 del D.L. 62/2026 che definisce i criteri ai fini dell'individuazione del salario giusto);
- l'impresa del datore di lavoro non presenti assetti proprietari sostanzialmente coincidenti con quelli delle società Acciaierie d'Italia S.p.A. e ILVA S.p.A. o si trovi con esse in rapporto di controllo o di collegamento ai sensi dell'art. 2359 c.c.²¹;

Inoltre, i suddetti benefici non sono riconosciuti ai soggetti che acquisiscano, a qualsiasi titolo, anche in affitto, i complessi aziendali o rami d'azienda delle medesime società, né alle imprese da questi controllate o collegate.

Sia per l'esonero contributivo che per il contributo aggiuntivo sono fatti salvi i principi generali per la fruizione dei benefici contributivi posti dalla normativa vigente, di cui all'art. 31 del D.Lgs. 150/2015²² e all'art. 1, c. 1175, della L. 296/2006²³ **(comma 4, secondo periodo, e comma 7, terzo periodo).**

²¹ Ai sensi di tale articolo, sono considerate società controllate: le società in cui un'altra società dispone della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria; le società in cui un'altra società dispone di voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante nell'assemblea ordinaria; le società che sono sotto influenza dominante di un'altra società in virtù di particolari vincoli contrattuali con essa. Ai sensi del medesimo articolo, sono considerate collegate le società sulle quali un'altra società esercita un'influenza notevole, che si presume quando nell'assemblea ordinaria può essere esercitato almeno un quinto dei voti ovvero un decimo se la società ha azioni quotate in mercati regolamentati.

²² Si ricorda che, in base al citato art. 31, gli incentivi non spettano: se l'assunzione costituisce attuazione di un obbligo preesistente; se l'assunzione viola il diritto di precedenza, stabilito dalla legge o dal contratto collettivo, alla riassunzione di un altro lavoratore licenziato da un rapporto a tempo indeterminato o cessato da un rapporto a termine; se il datore di lavoro o l'utilizzatore con contratto di somministrazione hanno in atto sospensioni dal lavoro connesse ad una crisi o riorganizzazione aziendale, salvi i casi in cui l'assunzione, la trasformazione o la somministrazione siano finalizzate all'assunzione di lavoratori inquadrati ad un livello diverso da quello posseduto dai lavoratori sospesi o da impiegare in diverse unità produttive; con riferimento ai lavoratori licenziati nei sei mesi precedenti da parte di un datore di lavoro che, al momento del licenziamento, presenta assetti proprietari sostanzialmente coincidenti con quelli del datore di lavoro che assume o utilizza in somministrazione, ovvero risulta con quest'ultimo in rapporto di collegamento o controllo.

²³ Ossia: regolarità degli obblighi di contribuzione previdenziale, ai sensi della normativa in materia di documento unico di regolarità contributiva (DURC); assenza di violazioni in materia di lavoro e legislazione sociale, comprese le violazioni in materia di tutela delle condizioni di lavoro, nonché di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro individuate con decreto del Ministero del Lavoro e delle politiche

Si ricorda che, a decorrere dal 1° aprile 2026, al fine di fruire dei benefici contributivi per l'assunzione di personale, i datori di lavoro hanno l'obbligo di pubblicare la disponibilità della relativa posizione di lavoro sul Sistema Informativo per l'Inclusione Sociale e Lavorativa (SIISL), nonché di garantire il rispetto delle disposizioni in materia di salute e di sicurezza nei luoghi di lavoro (art. 14 D.L. 159/2025). Si ricorda altresì che, come riportato anche nella Circ. INPS 57/2026, il diritto alla fruizione delle misure in trattazione è subordinato, in forza dell'applicazione della misura nel rispetto del regolamento (UE) 651/2014, ad ulteriori condizioni, tra cui quella in base alla quale l'ammontare delle agevolazioni fruibili non può superare il 50 per cento dei costi salariali²⁴.

Per il solo **contributo aggiuntivo** di cui al comma 7 viene prevista una **disciplina di revoca**. In particolare, tale contributo è revocato e l'INPS procede al recupero delle somme erogate (**comma 7, quarto e quinto periodo**):

- in caso di cessazione del rapporto di lavoro, prima del decorso di quarantotto mesi dalla data di assunzione, per licenziamento intimato per causa diversa dalla giusta causa o dal giustificato motivo soggettivo ovvero per risoluzione consensuale;
- in caso di licenziamento collettivo o per giustificato motivo oggettivo, nei sei mesi successivi all'assunzione del lavoratore per cui si riceve il contributo in oggetto, di un lavoratore con la medesima qualifica nella stessa unità produttiva.

Non danno luogo a revoca le dimissioni del lavoratore.

Considerato che la disposizione in esame non reca una disciplina di revoca con riferimento all'esonero contributivo di cui al comma 1 – anch'esso subordinato alle medesime condizioni di cui al contributo aggiuntivo - *si valuti l'opportunità se prevedere la disciplina di revoca di cui sopra anche in relazione all'esonero*.

Entrambi i benefici in trattazione **non sono cumulabili** con altri esoneri o incentivi all'assunzione previsti dalla normativa vigente (**comma 4, primo periodo, e comma 7, terzo periodo**).

Limiti di spesa e monitoraggio

L'esonero contributivo di cui al comma 1 è riconosciuto nel limite massimo di spesa di euro 0,13 milioni per il 2026, 6,4 milioni per il 2027, 11,83 milioni per il 2028, 5,6 milioni per il 2029 e 0,03 per il 2030.

Il contributo aggiuntivo di cui al comma 7 è concesso nel limite di spesa di euro 9 milioni per ciascuno degli anni 2027 e 2028 e 12 milioni per il 2029.

Ai suddetti **oneri** - pari a euro 0,13 milioni per il 2026, 15,4 milioni per il 2027, 20,83 milioni per il 2028, 17,6 milioni per il 2029 e 0,03 milioni per il 2030 – e

sociali, fermi restando gli altri obblighi di legge; rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali, nonché di quelli regionali, territoriali o aziendali, sottoscritti dalle Organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.

²⁴ Sul punto, tenuto conto che i costi salariali comprendono, ex art. 2, punto 31, del Regolamento UE 651/2014, sia la retribuzione che la contribuzione dovuta, si rileva che il beneficio concretamente fruibile, essendo limitato alla sola contribuzione datoriale dovuta, non può mai superare il 50 per cento dei suddetti costi salariali

alle minori entrate derivanti dal comma 1, valutate in 0,9 mln di euro per il 2031, si provvede:

- quanto a euro 0,1 mln per il 2027, 2,5 mln per il 2028, 3,6 mln per il 2029 e 0,03 mln per il 2030 mediante l'utilizzo delle maggiori entrate derivanti dal comma 1;
- quanto a euro 0,13 mln per il 2026, 15,3 mln per il 2027, 18,33 mln per il 2028, 14 mln per il 2029 e 0,9 mln per il 2031 mediante riduzione, al fine di garantire la compensazione in termini di indebitamento netto e fabbisogno delle pubbliche amministrazioni, di euro 0,19 mln per il 2026, 21,9 mln per il 2027, 26,2 mln per il 2028, 20 mln per il 2029 e 1,3 mln per il 2031 del Fondo sociale per occupazione e formazione (di cui all'art. 18, c. 1, lett. a), del D.L. 185/2008).

Ai fini del **monitoraggio** del rispetto dei suddetti limiti di spesa, l'INPS verifica mensilmente i flussi di spesa e, qualora dal monitoraggio medesimo emerga, anche in via prospettica, che è stato raggiunto o sarà raggiunto il limite di spesa il medesimo Istituto non prende in considerazione ulteriori domande per l'accesso ai benefici in esame, dandone comunicazione al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze (**comma 6**).

Articolo 4 ***(Misure urgenti per l'area a caldo)***

L'articolo **autorizza** i commissari straordinari **ILVA S.p.A.** in amministrazione straordinaria e **Acciaierie di Italia S.p.A.** in amministrazione straordinaria a mantenere in condizioni di riscaldamento gli impianti dell'area fusoria sino alla pubblicazione delle motivazioni della pronuncia della Corte di cassazione avente ad oggetto l'impugnazione di inibitoria della continuazione dell'attività produttiva degli impianti fusori, e comunque non oltre il **15 dicembre 2026**.

L'**articolo 4** del decreto legge in esame si compone di un comma. La norma **autorizza** i commissari straordinari della società ILVA S.p.A. in amministrazione straordinaria e della società Acciaierie di Italia S.p.A. in amministrazione straordinaria (ADI in AS) a mantenere in condizioni di riscaldamento gli impianti dell'area fusoria, in modo da non pregiudicarne irrimediabilmente la funzionalità. Tale facoltà è concessa sino alla data di **pubblicazione delle motivazioni** della pronuncia della Corte di cassazione avente a oggetto l'impugnazione della decisione, ai sensi dell'articolo 840-*sexiesdecies* del codice di procedura civile, di inibitoria della continuazione dell'attività produttiva degli impianti fusori e, comunque, **non oltre il 15 dicembre 2026**.

Si osservi che, ad ora, la corte di Cassazione non si è ancora espressa su tale ricorso.

La relazione illustrativa precisa che lo stabilimento ADI in AS di Taranto può essere suddiviso in due macroaree tra loro interconnesse. L'area a caldo e quella a freddo. La relazione specifica che gli impianti necessari al funzionamento dell'**area a caldo** sono generalmente caratterizzati da una maggiore inerzia termica e da condizioni operative che rendono la fermata e il riavvio delle stesse operazioni potenzialmente impattanti sull'integrità degli asset produttivi, dato che l'avvio del raffreddamento naturale costituisce l'inizio una fase sostanzialmente irreversibile.

Al contrario, sempre secondo la **relazione illustrativa**, la fermata produttiva dell'area a caldo con il mantenimento in riscaldamento delle batterie dei forni *coke* e dei *cowper*, prevista dall'articolo in esame, non comporta effetti negativi e significativi sull'ambiente o sulla salute umana permettendo un eventuale futuro riavvio della capacità produttiva dello stabilimento.

Articolo 5 ***(Rilancio industriale delle aree ex ILVA)***

L'**articolo 5** introduce alcune misure per il **rilancio industriale** delle aree ex ILVA, attribuendo al Ministero delle imprese e del made in Italy il compito di coordinare gli investimenti presentati dagli investitori e predisporre un apposito **Piano degli investimenti**, da sottoporre all'approvazione del Consiglio dei ministri.

La norma si rivolge anche al **commissario straordinario**, attribuendogli dei compiti di raccordo, che riguardano ad esempio il Contratto istituzionale di sviluppo per Taranto, e all'**organo commissariale** della Società ILVA s.p.a., autorizzandolo a **cedere separatamente o affidare in gestione** le aree **non utilizzate o non utilizzabili** a fini produttivi, purché destinate a investimenti inclusi nel Piano.

L'articolo 5 sostituisce interamente l'[articolo 3](#) del decreto-legge n. 92/2025, (per consultare le differenze tra i due testi, si veda il testo a fronte in calce alla presente scheda di lettura).

Nella versione previgente, l'articolo 3:

- introduceva misure di semplificazione per gli investimenti, **superiori a 50 milioni di euro**, localizzati all'interno delle aree industriali ex ILVA, nonché all'esterno se funzionali all'attività dello stabilimento. A tal fine, la norma estendeva a tali investimenti l'applicazione della **disciplina acceleratoria per la realizzazione dei programmi di investimento di interesse strategico nazionale**, contenuta nell'[articolo 13](#) del decreto-legge n. 104/2023;
- **richiedeva all'investitore** di presentare un **piano degli investimenti** al Ministero delle imprese e del *made in Italy*;
- prevedeva la nomina, su proposta del Ministro del MIMIT, di un commissario straordinario con il compito di coordinare le attività necessarie alla realizzazione degli investimenti.

Rispetto a tale articolato, il nuovo articolo 3 presenta una serie di elementi distintivi, alcuni dei quali sono brevemente anticipati di seguito:

- si riduce la soglia economica di rilevanza minima degli investimenti, ora fissata a oltre **10 milioni di euro**;
- si specifica l'ambito territoriale coinvolto in quanto, oltre alle aree di proprietà ex ILVA, vengono valutati gli investimenti nelle **aree del demanio marittimo e militare** confinanti o attigue con la predetta area industriale, **idonee agli insediamenti industriali**;
- si attribuiscono al Ministero delle imprese e del made in Italy (**MIMIT**) alcuni compiti, come il **coordinamento** delle manifestazioni di interesse relative agli

investimenti, lo svolgimento di un'**attività istruttoria sugli investimenti** proposti dagli investitori, l'elaborazione di un **Piano degli investimenti** e la presentazione dello stesso al Consiglio dei ministri per l'approvazione;

- si considera l'approvazione del Piano funzionale anche alla dichiarazione dell'interesse strategico e alla nomina del commissario;
- si dettagliano i compiti del commissario straordinario;
- si autorizza l'organo commissariale della società ILVA s.p.a. in amministrazione straordinaria a **cedere separatamente o dare in gestione**, nel rispetto di quanto previsto nel Piano degli investimenti, determinate **aree non utilizzabili o non utilizzate a fini produttivi**;
- si preserva la disciplina in materia di investimenti agevolabili e di ulteriori regimi di aiuto nonché, al di fuori delle aree precedentemente indicate, della Zona Economica Speciale (ZES).

Ciò premesso, il nuovo articolo 3 si compone di **4 commi**.

Il **comma 1** delinea il perimetro degli investimenti e la disciplina relativa alla formazione del relativo Piano degli investimenti.

Come affermato dalla relazione illustrativa, la novella affida un ruolo centrale al Ministero delle imprese e del *Made in Italy*, che deve in primo luogo raccogliere e coordinare le **manifestazioni di interesse** relative agli **investimenti**. Si tratta, in particolare, di investimenti:

- **diversi** dalle opere pubbliche,
- superiori a **10 milioni di euro**,
- situati all'interno delle **aree di proprietà ex ILVA**,
- o situati in **aree del demanio marittimo e militare confinanti o attigue** con la predetta area industriale, idonee agli insediamenti industriali.

In seguito il Ministero svolge, sugli investimenti oggetto delle manifestazioni di interesse, un'attività **istruttoria** e, sulla base di questa, predispone un **Piano degli investimenti** (anche Piano).

Il Piano in questione è proposto dal Ministro delle imprese e del *made in Italy* all'approvazione del Consiglio dei ministri, **ai fini della dichiarazione dell'interesse strategico e della nomina del commissario**. Si osservi che nel testo previgente dell'articolo 3 (cfr. *infra*) era l'investitore a presentare al MIMIT Piano degli investimenti.

Come anticipato, la disciplina dei programmi di investimento di interesse strategico nazionale e della nomina del commissario straordinario di Governo è contenuta all'[articolo 13](#) del decreto-legge n. 104 del 2023.

Secondo il comma 1 del citato articolo 13, il preminente interesse strategico nazionale di grandi programmi d'investimento sul territorio italiano viene dichiarato con deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro del MIMIT. Per la nomina del commissario (comma 3), si richiede l'adozione di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri (d.P.C.M.), d'intesa con il Presidente della regione territorialmente interessata. Il commissario straordinario può adottare ordinanze anche in deroga a

disposizioni di legge, con eccezioni come la disciplina penale (comma 4), può rilasciare autorizzazioni uniche (comma 5), anche con effetti sostitutivi nei confronti dei provvedimenti amministrativi (comma 6).

Il **comma 2** del nuovo articolo 3 specifica alcune funzioni di coordinamento del commissario straordinario. Nel dettaglio, si prevede, da un lato, che esso dialoghi con l'organo commissariale della società ILVA s.p.a. in amministrazione straordinaria (v. *infra* comma 3) e, dall'altro, che garantisca la coerenza degli investimenti presenti nel Piano con il programma di interventi previsti dal Contratto istituzionale di sviluppo per la città di Taranto. Il Commissario non riceve compensi, rimborsi spese, o altri emolumenti.

Si rammenta che il Contratto istituzionale di sviluppo per la città di Taranto (c.d. CIS Taranto) è disciplinato dall'[articolo 5](#) del decreto-legge n. 1/2015, mentre l'istituto del Contratto istituzionale di sviluppo è regolato dall'[articolo 6](#) del decreto legislativo n. 88/2011.

Sulla base della relazione illustrativa, la previsione intende consentire, mediante il contratto di programma tra amministrazioni, un maggiore coordinamento delle iniziative da adottare nell'area e dell'adeguatezza delle infrastrutture di servizio,

Il **comma 3** si rivolge all'**organo commissariale** della Società ILVA s.p.a. in amministrazione straordinaria, autorizzandolo a **cedere separatamente** o a **dare in gestione** determinate aree nell'ambito della procedura di cessione del compendio aziendale a terzi.

Tale autorizzazione è condizionata dal fatto che:

- si tratti delle aree di cui al comma 1;
- le aree siano non utilizzabili o non utilizzate a fini produttivi e previamente individuate dall'organo commissariale;
- le iniziative di investimento siano ricomprese nel Piano.

Si precisa che tali operazioni di cessione possono risultare agevolate dalle interlocuzioni con il Commissario straordinario, che avvengono nell'ambito dell'attività di coordinamento di cui al comma precedente.

Il **comma 4** reca alcune previsioni di coordinamento normativo.

In particolare, la novella fa salve le disposizioni relative agli investimenti agevolabili ai sensi dell'[articolo 16](#) del decreto-legge n. 124/2023, che disciplina il credito d'imposta per gli investimenti nella Zona Economica Speciale (ZES), e agli altri regimi di aiuto.

Al di fuori delle aree cui si riferisce il comma 1, per espressa previsione si continua ad applicare la disciplina della ZES e il regime di autorizzazione unica di cui agli [articoli 9](#) e seguenti del decreto-legge n. 124/2023.

Per approfondimenti sulla disciplina del credito di imposta per gli investimenti nella Zona Economica Speciale unica, si veda l'apposito [tema](#) del Servizio Studi.

Decreto-legge n. 185 del 2026 (interventi urgenti per fronteggiare la crisi occupazionale dei lavoratori ex ILVA)	
Decreto-legge n. 92 del 2025 (Misure urgenti di sostegno ai comparti produttivi e disposizioni nel settore del lavoro e delle politiche sociali) Testo previgente	Art. 5 del Decreto-legge n. 185 del 2026 (rilancio industriale delle aree ex ILVA)
Art. 3 <i>(Semplificazioni per gli investimenti negli stabilimenti di interesse strategico nazionale)</i>	Art. 3 <i>(Misure per il rilancio industriale delle aree ex ILVA)</i>
1. Per gli investimenti, superiori ai 50 milioni di euro, localizzati all'interno delle aree industriali ex Ilva, nonché per quelli localizzati nelle aree esterne purché correlati alla funzionalità dello stabilimento, l'investitore può chiedere l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 13, commi 3 e seguenti, del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 ottobre 2023, n. 136. A tal fine, l'investitore presenta al Ministero delle imprese e del made in Italy il Piano degli investimenti. Alla nomina del commissario si procede ai sensi del comma 3 del predetto articolo 13 del decreto-legge n. 104 del 2023, su proposta del Ministro delle imprese e del made in Italy. Il Ministro delle imprese e del made in Italy affida al medesimo commissario il compito di assicurare il coordinamento e l'azione amministrativa necessaria alla realizzazione di tutti gli investimenti aventi i requisiti di cui al primo periodo, per i quali sia presentato apposito Piano da parte di altri investitori	1. Il Ministero delle imprese e del made in Italy raccoglie e coordina le manifestazioni di interesse in ordine agli investimenti, diversi dalle opere pubbliche, superiori ai 10 milioni di euro localizzati all'interno delle aree di proprietà ex ILVA, nonché nelle aree del demanio marittimo e militare confinanti o attigue con la predetta area industriale, idonee agli insediamenti industriali. All'esito di adeguata istruttoria in ordine alla natura e allo stato degli investimenti oggetto di manifestazione, il Ministero elabora un Piano degli investimenti da sottoporre, su proposta del Ministro delle imprese e del made in Italy, all'approvazione del Consiglio dei ministri ai fini dell'adozione della dichiarazione dell'interesse strategico e della nomina del commissario secondo quanto previsto dall'articolo 13 del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 ottobre 2023, n. 136.
	2. Il Commissario straordinario cura le necessarie interlocuzioni con l'organo commissariale della società ILVA S.p.A. in amministrazione straordinaria anche al fine di agevolare le eventuali operazioni di cessione di cui al comma 3 e assicura, altresì, la coerenza degli investimenti del Piano di cui al comma 1 con il programma di interventi previsti dal Contratto istituzionale di sviluppo per la città di Taranto di cui all'articolo 5 del decreto-

Decreto-legge n. 185 del 2026 (interventi urgenti per fronteggiare la crisi occupazionale dei lavoratori ex ILVA)	
Decreto-legge n. 92 del 2025 (Misure urgenti di sostegno ai comparti produttivi e disposizioni nel settore del lavoro e delle politiche sociali) Testo previgente	Art. 5 del Decreto-legge n. 185 del 2026 (rilancio industriale delle aree ex ILVA)
	legge 5 gennaio 2015, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 marzo 2015, n. 20.
	3. L'organo commissariale della società ILVA S.p.A. in amministrazione straordinaria è autorizzato, nell'ambito della procedura di cessione del compendio aziendale a terzi, a cedere separatamente o a dare in gestione a soggetti interessati le aree di cui al comma 1 non utilizzabili o non utilizzate a fini produttivi, previamente individuate dall'organo commissariale, a condizione che le relative iniziative di investimento siano ricomprese nel Piano di cui al comma 1.
	4. Restano impregiudicate le disposizioni in materia di investimenti agevolabili ai sensi dell'articolo 16 del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 162, ovvero concessi in base ad altri regimi di aiuto. Al di fuori delle aree di cui al comma 1, è fatta salva l'applicazione della disciplina ZES e continua ad applicarsi il regime di autorizzazione unica di cui agli articoli 9 e seguenti del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 162.

Articolo 6

(Semplificazione degli strumenti di attrazione degli investimenti)

L'**articolo 6** dispone l'applicazione della procedura accelerata (c.d. *fast track*) ai **contratti di sviluppo** attivati con riferimento agli investimenti del Piano degli investimenti per il rilancio industriale delle aree ex ILVA (**comma 1**) e dispone che **le imprese** che prevedono un incremento degli occupati a seguito di tali investimenti si impegnino ad assumere **prioritariamente** i percettori di interventi di sostegno al reddito o i disoccupati della società ILVA S.p.A. in amministrazione straordinaria e i lavoratori dell'indotto (**comma 2**).

In primo luogo, occorre premettere che l'articolo in commento, composto da 2 commi, introduce misure connesse al nuovo **Piano degli investimenti** per il rilancio industriale delle aree ex ILVA, introdotto dal precedente **articolo 5**.

Nel dettaglio, il **comma 1** dispone l'applicazione della **procedura "fast track"** ai **contratti di sviluppo** attivati in merito agli investimenti facenti parte del Piano (per un approfondimento sui contratti di sviluppo e sulla procedura "fast track", di cui all'articolo 9-bis del [decreto](#) del Ministro dello sviluppo economico 9 dicembre 2014, si veda il box di approfondimento).

Come approfondito nella scheda di lettura relativa all'articolo 5, la nuova disciplina riduce la soglia economica di rilevanza minima degli investimenti a oltre 10 milioni di euro, a fronte del precedente limite di oltre 50 milioni di euro. Si sottolinea, però, che il citato articolo 9-bis fa riferimento ai **programmi di sviluppo di grandi dimensioni** che prevedono un importo complessivo di spese e costi ammissibili pari o superiori a 50 milioni di euro, ovvero a 20 milioni di euro in merito ai prodotti agricoli.

Si valuti l'opportunità di specificare se la disposizione in commento agisca in deroga al citato decreto.

Il **comma 2** dispone che le imprese che prevedono un aumento del numero di occupati in forza degli investimenti previsti dal Piano per il rilancio industriale delle aree ex ILVA si impegnano ad assumere prioritariamente i percettori di interventi di sostegno al reddito o i disoccupati della società ILVA S.p.A. in amministrazione straordinaria e i lavoratori dell'indotto.

Considerato che il comma 2 fa riferimento alla circostanza che le suddette imprese "si impegnano" ad assumere prioritariamente i soggetti di cui sopra, *si valuti l'opportunità di specificare la natura e le caratteristiche di tale impegno.*

• I contratti di sviluppo

I Contratti di Sviluppo - finalizzati al sostegno di grandi progetti di investimento nei settori industriale, turistico, commerciale, e della tutela ambientale – costituiscono uno **strumento di politica industriale che riscuote un significativo interesse** da parte del

tessuto produttivo nazionale, **con particolare riferimento alle aree del Sud** del Paese, sebbene non sia esclusivamente e direttamente destinato a tali realtà territoriali. In tal senso, i contratti di sviluppo **rientrano tra gli strumenti di politica di coesione economica**, essendo, per buona parte, finanziati attraverso le risorse dei Fondi strutturali europei, PON Competitività, e del Fondo per lo sviluppo e la coesione, con i relativi vincoli territoriali per esse previsti (80% Mezzogiorno e 20% Centro-Nord). Negli ultimi anni, lo strumento è stato potenziato, estendendone l'ambito di intervento, velocizzandone le procedure e incrementandone le risorse.

La disciplina dei contratti di sviluppo

Il “**contratto di sviluppo**” è stato introdotto nell'ordinamento dall'[articolo 43](#) del decreto-legge n. 112/2008 in funzione di semplificazione degli strumenti di attrazione degli investimenti e di sviluppo d'impresa. È divenuto operativo dal 2011.

L'articolo 43 ha affidato all'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.a. - [INVITALIA](#) le **funzioni di gestione** dell'intervento.

Lo **strumento** è stato **riformato** ai sensi di quanto previsto dall'articolo 3 del decreto-legge n. 69 del 2013 (legge n. 98 del 2013). In attuazione della norma testé citata sono stati adottati il D.M. 14 febbraio 2014 e il [D.M. 9 dicembre 2014](#). Tale secondo decreto ha adeguato la disciplina della misura alla normativa sugli **aiuti di Stato** di cui al Regolamento generale di **esenzione per categoria** (di determinate tipologie di aiuti dall'obbligo di notifica preventiva alla Commissione UE), cd. GBER (*General Block Exemption Regulation*), Regolamento 651/2014/UE, la cui efficacia è stata recentemente prorogata al 31 dicembre 2026²⁵.

Il **D.M. 9 dicembre 2014** è stato modificato ed integrato più volte:

- dal [D.M. 2 novembre 2021](#), che ha introdotto **nuovi requisiti** volti a valutare la **rilevanza strategica** dei **programmi di sviluppo** finanziati attraverso lo strumento;
- dal [D.M. 12 agosto 2022](#), per adeguarlo alla disciplina del *Quadro temporaneo europeo sugli aiuti di Stato nell'attuale contesto di crisi Ucraina*;
- dal [D.M. 19 aprile 2023](#), per aggiornarlo al nuovo regime di aiuti UE inerente al settore della trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli e per apportare ulteriori modifiche in materia di semplificazione del procedimento;
- dal [D.M. 14 settembre 2023](#), che apporta modifiche inerenti all'applicazione delle **nuove disposizioni europee** relative agli aiuti di Stato di esenzione per categoria, di cui al **regolamento “GBER”**, nonché all'applicazione di alcune disposizioni del Quadro temporaneo “Ucraina”.

Ai sensi dell'**articolo 4**, i **programmi finanziabili** sono:

- di **sviluppo industriale**, compresi i programmi riguardanti l'attività di trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli;
- di **sviluppo per la tutela ambientale**;
- di **sviluppo di attività turistiche**.

L'**importo complessivo delle spese e dei costi ammissibili degli investimenti oggetto del programma di sviluppo**, con esclusione del costo di opere infrastrutturali se previste, deve essere pari **almeno a 20 milioni di euro ovvero 7,5 milioni di euro** qualora il

²⁵ Per un approfondimento della disciplina europea degli aiuti di Stato, si rinvia al dossier “Gli aiuti di Stato” ([Parte generale](#) e [Parte speciale](#)).

programma riguardi esclusivamente attività di trasformazione e commercializzazione di **prodotti agricoli** o in caso di programmi di sviluppo di **attività turistiche** (comma 3). I **beneficiari delle agevolazioni** previste per i contratti di sviluppo sono **l'impresa che promuove il programma di sviluppo** ("soggetto proponente") e le **eventuali altre imprese che intendono realizzare i progetti** di investimento che compongono il programma ("aderenti"). Il programma di sviluppo può comunque anche essere realizzato in forma congiunta anche mediante il ricorso allo strumento del **contratto di rete tra imprese** (comma 5).

Il **programma deve essere concluso entro 36 mesi** dalla data della determinazione di concessione delle agevolazioni, ovvero entro un termine più breve se reso necessario dalla normativa di riferimento in caso di cofinanziamento con risorse comunitarie. Il termine di conclusione del programma **può essere prorogato**, su **richiesta dell'impresa beneficiaria**, per un **massimo di diciotto mesi**, ferma restando la compatibilità del termine richiesto con eventuali vincoli relativi alle risorse finanziarie dedicate (comma 4).

L'**articolo 6** ammette poi che **specifici Accordi di programma**, sottoscritti dal **Ministero delle imprese e del made in Italy** e dalle **Regioni, dagli enti pubblici, da INVITALIA**, possano **destinare una quota parte delle risorse disponibili** per l'attuazione degli interventi **al finanziamento di iniziative di rilevante e significativo impatto sulla competitività** del sistema produttivo dei territori cui le iniziative stesse si riferiscono (comma 6).

L'**articolo 9-bis**, inserito dal [D.M. 8 novembre 2016](#) e da ultimo modificato con il D.M. di settembre 2023, disciplina poi in modo specifico i **programmi di sviluppo di grandi dimensioni** (con un importo complessivo di spese e costi ammissibili pari o superiori a 50 milioni di euro) aventi **una particolare rilevanza strategica** in relazione al contesto territoriale e al sistema produttivo interessato, **di rilevante impatto ambientale**, inteso come programma di sviluppo per la tutela ambientale²⁶, **ovvero** realizzati in forma congiunta **mediante il ricorso allo strumento del contratto di rete**. Tali programmi di sviluppo sono **denominati "Accordi di sviluppo"**. Ai fini della loro sottoscrizione in quanto programmi di rilevanza strategica, **INVITALIA valuterà alternativamente la sussistenza** di almeno tre dei quattro **requisiti** per l'accesso al beneficio dei contratti di sviluppo previsti dall'articolo 9, comma 6²⁷, del decreto, come recentemente modificato, ovvero il rilevante impatto ambientale del programma, ovvero la realizzazione del programma di sviluppo in forma congiunta mediante il ricorso allo strumento del contratto di rete.

Gli Accordi sono quindi **sottoscritti dal MISE, da INVITALIA e l'impresa proponente nonché**, qualora intervengano nel cofinanziamento del programma, con le **regioni e le eventuali altre amministrazioni interessate**. Gli Accordi di sviluppo godono di una corsia preferenziale con priorità nella prenotazione delle risorse e nei tempi di valutazione

²⁶ Cfr. articolo 6 del D.M.

²⁷ I **requisiti** indicati dall'articolo 9, comma 6, sono i seguenti: 1. positivo impatto sull'occupazione, 2. idoneità del programma di realizzare/consolidare sistemi di filiera diretta e allargata, 3. idoneità del programma a rafforzare la presenza dell'impresa sui mercati esteri o idoneità del programma di attrarre investimenti esteri, riconducibile, oltre che all'attrazione di nuovi investimenti, anche alla realizzazione di programmi di sviluppo in grado di consolidare la presenza dell'investitore estero sul territorio nazionale, 4. Contributo allo sviluppo tecnologico da valutarsi avuto riguardo alla presenza di investimenti che determinano rilevanti innovazioni di prodotto, di processo produttivo, dell'organizzazione aziendale e/o nelle modalità di commercializzazione.

e di attuazione: i **tempi di istruttoria sono di 90 giorni** (cfr. sito istituzionale [INVITALIA](#)).

Ai fini della sottoscrizione di un accordo di sviluppo, i beneficiari, nel caso in cui sia previsto un **incremento occupazionale**, si impegnano a procedere prioritariamente, nell'ambito del rispettivo fabbisogno di addetti, e previa verifica dei requisiti professionali, all'**assunzione dei lavoratori che risultino percettori di interventi a sostegno del reddito**, ovvero risultino **disoccupati** a seguito di procedure di licenziamento collettivo, **ovvero dei lavoratori delle aziende del territorio** di riferimento **coinvolte da tavoli di crisi attivi** presso il Ministero delle imprese e del *made in Italy*²⁸.

Ai fini della sottoscrizione dell'Accordo, le regioni comunicano al MISE e all'Agenzia la propria eventuale volontà di stipularlo, impegnandosi ad intervenire nel cofinanziamento del programma di sviluppo.

Le imprese sottoscrittrici non maturano alcun diritto alle **agevolazioni**, che sono, comunque, **subordinate al positivo esito dell'istruttoria da parte di INVITALIA** (cfr. articolo 9, che disciplina la fase di accesso, negoziazione e concessione delle agevolazioni).

Le **agevolazioni concedibili** attraverso i contratti di sviluppo **sono indicate dagli articoli 8 e 8-bis**.

Le **agevolazioni**, ai sensi dell'articolo 8, assumono diverse forme, anche in combinazione tra loro: **finanziamento agevolato** nei limiti del 75% delle spese ammissibili e assistito da garanzie ipotecarie, **contributo in conto interessi**, **contributo in conto impianti e contributo diretto alla spesa**. L'utilizzo delle varie forme di agevolazioni e la loro entità è determinato, nel rispetto della disciplina in materia di aiuti di Stato (cfr. articolo 16 del decreto), **nell'ambito della negoziazione** sulla base della tipologia di progetto, della **localizzazione dell'iniziativa** e della dimensione dell'impresa. Gli incentivi sono diversi per i progetti a finalità ambientale.

Relativamente alle iniziative oggetto:

- degli **accordi di programma** per l'attuazione degli interventi **al finanziamento di iniziative di rilevante e significativo impatto sulla competitività** (di cui agli articoli 4, comma 6)
- degli **Accordi di sviluppo** (di cui all'articolo 9-bis), sottoscritti dal Ministero e dalle Regioni, dagli enti pubblici, dal Soggetto gestore e dalle imprese interessate, **finalizzati al rilancio produttivo di stabilimenti industriali di rilevanti dimensioni, altrimenti dismessi** o comunque nei quali l'attività produttiva è stata o verrebbe interrotta.

Il proponente può richiedere ad INVITALIA, a date condizioni dettagliate nell'articolo 8-bis del decreto, l'assunzione di una **partecipazione temporanea e di minoranza** nel capitale del medesimo proponente, che viene finanziata dal MISE a valere sulle risorse del Fondo crescita sostenibile. Alla scadenza del decimo anno dalla data di erogazione, INVITALIA deve restituire il finanziamento, per l'importo corrispondente al valore complessivo di smobilizzo degli investimenti, nettizzato di alcune voci.

Per una ricostruzione di dettaglio si rinvia al [sito istituzionale dei MISE](#) e al sito di [Invitalia S.p.A.](#), soggetto gestore per conto del MISE.

²⁸ La sottoscrizione di un Accordo di sviluppo concernente la trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli è, altresì, subordinata alla verifica della capacità del programma di sviluppo di determinare positivi effetti o sinergie con i sistemi di filiera diretta ed allargata regionali e/o nazionali.

Articolo 7

(Istituzione del distretto di accelerazione industriale Brindisi-Taranto)

L'**articolo 7** istituisce il **distretto di accelerazione industriale Brindisi-Taranto** per favorire la decarbonizzazione e lo sviluppo delle tecnologie a zero emissioni nette.

L'**articolo 7**, composto da quattro commi, dispone l'istituzione del **distretto di accelerazione industriale Brindisi-Taranto**.

Il **comma 1**, primo periodo, stabilisce che, al fine di favorire i processi di decarbonizzazione e promuovere lo sviluppo ambientalmente sostenibile delle attività industriali, è istituito, ai sensi dell'**articolo 17** del [regolamento \(UE\) 2024/1735](#) (c.d. Net-Zero Industry Act-NZIA), il **distretto industriale «Brindisi-Taranto» di accelerazione per le tecnologie a zero emissioni nette**. Ai progetti di investimento ricadenti nel distretto si applicano le misure di semplificazione e accelerazione procedurale, anche in materia ambientale, previste dall'**articolo 18** del medesimo regolamento.

Si ricorda tale regolamento **potrebbe** essere emendato nel caso in cui dovesse entrare in vigore il c.d. **Industrial Accelerator Act**, regolamento proposto dalla Commissione il 4 marzo 2026, [COM\(2026\)100](#). Attualmente, tale proposta è in [corso di esame](#) presso il Parlamento europeo. Si rimanda al seguente [dossier](#) per approfondimenti.

Si osserva che alla data di pubblicazione del presente dossier è all'esame delle competenti Commissioni parlamentari per l'espressione del relativo parere, lo **schema di decreto legislativo** recante: "adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2024/1735 del parlamento europeo e del consiglio, del 13 giugno 2024, che istituisce un quadro di misure per rafforzare l'ecosistema europeo di produzione delle tecnologie a zero emissioni nette-AG 446". Tale schema di decreto legislativo, che mira a dare attuazione all'**articolo 18** della [legge n. 36 del 2026](#) (legge di delegazione europea 2025) reca alcune disposizioni volte a definire la procedura per il riconoscimento di disciplina la designazione dei distretti di accelerazione per le tecnologie a zero emissioni nette in coerenza con gli **articoli 17 e 18** del citato regolamento europeo. Per approfondimenti si rinvia al seguente [dossier](#).

I distretti industriali secondo le previsioni del regolamento NZIA

Gli **articoli 17 e 18** del regolamento (UE) 2024/1735 riguardano i distretti di accelerazione per le tecnologie a zero emissioni nette: il primo ne disciplina le modalità di creazione, il secondo le modalità attraverso cui vengono concesse autorizzazioni per progetti al loro interno.

Stante il dettato dell'**articolo 17** del regolamento NZIA, gli Stati membri possono individuare aree dedicate per accelerare le attività industriali a zero emissioni nette, concentrando le attività industriali e razionalizzando le procedure amministrative. Al fine di istituire tali distretti uno Stato membro deve:

- definire il relativo l'ambito geografico e tecnologico;
- tenere conto delle zone che già includono superfici edificate, siti industriali e aree dismesse;
- effettuare le valutazioni ambientali previste dalla direttiva 2001/42/CE e, **se del caso**, di una valutazione ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 3, della direttiva 92/43/CEE. Nella misura del possibile tali valutazioni devono facilitare la preparazione di progetti di produzione di tecnologie a zero emissioni nette o di progetti strategici per tecnologie a zero emissioni nette;
- garantire sinergie, ove possibile, con la designazione delle zone di accelerazione per le energie rinnovabili, come stabilito dalla [direttiva \(UE\) 2023/2413](#). Per approfondimenti si rinvia al seguente [dossier](#) del servizio studi.
- predisporre un piano che definisca misure nazionali concrete per aumentarne l'attrattiva in quanto sede per le attività produttive. Tra le misure che devono essere presenti vi sono i regimi di sostegno economico e amministrativo volti a:
 - a) agevolare lo sviluppo delle infrastrutture necessarie nel distretto;
 - b) sostenere gli investimenti privati nel distretto;
 - c) ottenere la riqualificazione e il miglioramento del livello delle competenze della forza lavoro locale;
 - d) rendere accessibili online le informazioni relative al distretto.

Tali investimenti pubblici possono beneficiare dei tassi massimi di cofinanziamento dei fondi UE definiti dai regolamenti (UE) 2021/1058 (Fondo europeo di sviluppo regionale e al Fondo di coesione), (UE) 2021/1056 (Fondo per una transizione giusta) e (UE) 2021/1057 (Fondo sociale europeo Plus), sul punto si veda *infra*.

L'**articolo 18** prevede un punto di contatto unico per ciascun distretto chiamato ad effettuare le valutazioni.

I progetti produttivi sono considerati di interesse pubblico e possono essere riconosciuti di interesse pubblico prevalente, purché siano soddisfatte le condizioni della normativa ambientale richiamata. L'inserimento di un territorio nel distretto, quindi, non comporta un'autorizzazione ambientale automatica né un'esenzione generale dalle valutazioni ambientali.

Attualmente, secondo tale procedura, sono stati creati quattro distretti, tre in Germania ([Net-zero valley Lausitz](#); [Rheinisches Revier](#); [NordWest Deutschland](#)) e uno in Spagna ([Navarra net-zero tech acceleration valley](#)). Un ulteriore distretto è in costruzione nel nord della Germania ([Net Zero Valley Schleswig-Holstein](#)).

Il **secondo periodo** del comma 1 dispone che, in relazione agli obblighi o agli impatti ambientali previsti da una serie di atti elencati dal medesimo periodo, i **progetti** di produzione di tecnologie a zero emissioni nette nei distretti dell'UE sono considerati **d'interesse pubblico prevalente e negli interessi della salute e della sicurezza pubblica**, purché siano soddisfatte tutte le condizioni stabilite nei citati atti.

Gli atti in questione sono:

- l'articolo 4, paragrafo 7, della direttiva quadro in materia di acque (direttiva 2000/60/CE);

In base a tale paragrafo, gli Stati membri – purché ricorrano una serie di condizioni, quali, ad esempio: che sia fatto tutto il possibile per mitigare l'impatto negativo sullo stato del corpo idrico; che vi siano motivazioni di prioritario interesse pubblico; che vi siano ragioni di fattibilità tecnica o costi sproporzionati – non violano la direttiva 2000/60/CE qualora:

- il mancato raggiungimento del buono stato delle acque sotterranee, del buono stato ecologico o, ove pertinente, del buon potenziale ecologico ovvero l'incapacità di impedire il deterioramento dello stato del corpo idrico superficiale o sotterraneo sono dovuti a nuove modifiche delle caratteristiche fisiche di un corpo idrico superficiale o ad alterazioni del livello di corpi sotterranei, o

- l'incapacità di impedire il deterioramento da uno stato elevato ad un buono stato di un corpo idrico superficiale sia dovuto a nuove attività sostenibili di sviluppo umano.

- l'art. 9, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2009/147/CE concernente la conservazione degli uccelli selvatici;

Tale lettera prevede che, sempre che non vi siano altre soluzioni soddisfacenti, gli Stati membri possono derogare agli articoli da 5 a 8 della direttiva (che disciplinano principalmente la caccia, la cattura, l'uccisione e la vendita di uccelli) nell'interesse della salute e della sicurezza pubblica, nell'interesse della sicurezza aerea, nonché per prevenire gravi danni alle colture, al bestiame, ai boschi, alla pesca e alle acque, e per la protezione della flora e della fauna.

- l'art. 6, paragrafo 4, e l'art. 16, paragrafo 1, della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche (c.d. direttiva habitat);

Tale direttiva ha previsto l'istituzione di una rete ecologica europea coerente di zone speciali di conservazione, denominata "Natura 2000" e, a fini di tutela della medesima, ha stabilito che "qualsiasi piano o progetto non direttamente connesso e necessario alla gestione del sito ma che possa avere incidenze significative su tale sito, singolarmente o congiuntamente ad altri piani e progetti, forma oggetto di una opportuna valutazione dell'incidenza che ha sul sito, tenendo conto degli obiettivi di conservazione del medesimo" (art. 6, par. 3).

In particolare, l'art. 6, par. 4, della direttiva in questione stabilisce che – qualora, nonostante conclusioni negative della valutazione dell'incidenza sul sito e in mancanza di soluzioni alternative, un piano o progetto debba essere realizzato per motivi imperativi di rilevante interesse pubblico, inclusi motivi di natura sociale o economica – lo Stato membro adotta ogni misura compensativa necessaria per garantire che la coerenza globale di "Natura 2000" sia tutelata. Lo stesso paragrafo dispone che, qualora il sito in causa sia un sito in cui si trovano un tipo di habitat naturale e/o una specie prioritari, possono essere addotte soltanto considerazioni connesse con la salute dell'uomo e la sicurezza pubblica o relative a conseguenze positive di primaria importanza per l'ambiente ovvero, previo parere della Commissione, altri motivi imperativi di rilevante interesse pubblico.

L'art. 16, paragrafo 1, della direttiva elenca i casi in cui – a condizione che non esista un'altra soluzione valida e che non si pregiudichi il mantenimento, in uno stato di conservazione soddisfacente, delle popolazioni della specie interessata nella sua area di ripartizione naturale – gli Stati membri possono derogare alla disciplina (prevista dagli articoli 12-15 della direttiva medesima) relativa alla cattura o all'uccisione di specie faunistiche o al prelievo di specie floristiche. Tali casi ricorrono: per proteggere la fauna

e la flora selvatiche e conservare gli habitat naturali; per prevenire gravi danni, segnatamente alle colture, all'allevamento, ai boschi, al patrimonio ittico e alle acque e ad altre forme di proprietà; nell'interesse della sanità e della sicurezza pubblica o per altri motivi imperativi di rilevante interesse pubblico, inclusi motivi di natura sociale o economica, e motivi tali da comportare conseguenze positive di primaria importanza per l'ambiente; per finalità didattiche e di ricerca, di ripopolamento e di reintroduzione di tali specie e per operazioni di riproduzione necessarie a tal fine, compresa la riproduzione artificiale delle piante; per consentire, in condizioni rigorosamente controllate, su base selettiva ed in misura limitata, la cattura o la detenzione di un numero limitato di taluni esemplari, specificato dalle autorità nazionali competenti.

- gli atti legislativi dell'UE sul ripristino della natura.

Si ricorda, in proposito, che il Regolamento (UE) 2024/1991 (noto come *Nature Restoration Law*) – come evidenziato nella sezione [Ripristino della natura](#) del sito web dell'UE – mira a proteggere e garantire il recupero a lungo termine e sostenibile di ecosistemi resilienti e ricchi di biodiversità in tutte le aree terrestri e marine dell'UE. In particolare, il regolamento si propone di attuare misure di ripristino “per coprire, come obiettivo dell'UE, almeno il 20% delle zone terrestri e marine dell'UE entro il 2030 e tutti gli ecosistemi che necessitano di ripristino entro il 2050”. Tale regolamento prevede deroghe per piani e progetti di interesse pubblico prevalente (v. art. 4, paragrafo 14, e art. 5, paragrafi 11 e 12).

Si fa notare che la disposizione recata dal periodo in esame riproduce fedelmente quanto previsto dall'art. 18, paragrafo 4, secondo periodo, del regolamento (UE) 2024/1735. In tal modo – secondo quanto evidenziato dalla relazione illustrativa – resta “integralmente fermo il livello di tutela ambientale previsto dal diritto dell'Unione”.

Il **comma 2** prevede che, **entro trenta giorni** dall'entrata in vigore del decreto legge, siano individuate le aree comprese nel distretto definito al **comma 1**. Tale individuazione è effettuata con **decreto** del Ministro delle imprese e del made in Italy (**MIMIT**), adottato di **concerto** con il Ministro dell'economia e delle finanze (**MEF**) e con il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica (**MASE**), sentita la **Regione Puglia**.

Tale decreto deve definire un **Piano** volto ad accrescere l'attrattività del distretto e a favorire l'insediamento e lo sviluppo delle attività economiche.

Si osservi che tale piano sembra essere un documento diverso rispetto al piano di cui gli artt. 5 e 6 (vedi *supra*).

Al fine di realizzare il citato Piano, **d'intesa** con la regione Puglia, vengono coordinati e integrati gli strumenti di sostegno economico e amministrativo già esistenti. Questi strumenti sono finalizzati a:

- a) facilitare la realizzazione e lo sviluppo delle infrastrutture necessarie al distretto;
- b) sostenere gli investimenti privati;
- c) favorire la riqualificazione professionale e il potenziamento delle competenze della forza lavoro locale. Per il perseguimento di quest'ultimo

obiettivo è previsto anche l'intervento della Fondazione Istituto di ricerche Tecnopolo mediterraneo per lo sviluppo sostenibile (v. *infra* **articolo 9**).

Il **comma 3** prevede che gli investimenti pubblici destinati alla creazione dei distretti, alla realizzazione delle relative infrastrutture, alla riconversione delle aree dismesse e allo sviluppo di competenze adeguate tra la forza lavoro locale possono beneficiare, ove applicabili, dei **tassi massimi di cofinanziamento** previsti dai citati regolamenti (UE) 2021/1058, (UE) 2021/1056 e (UE) 2021/1057.

• ***I tassi massimi di cofinanziamento europeo e nazionale***

Il cofinanziamento europeo

Si rammenta che i **fondi di coesione europei concorrono** al finanziamento degli interventi nazionali e, nel rispetto del principio di **addizionalità, non devono sostituire**, nei casi in cui tale principio si applica, le normali fonti di finanziamento delle diverse politiche in capo a ogni Stato membro. Inoltre, anche per via di tale principio, il finanziamento degli interventi prevede, di norma, una quota di **cofinanziamento nazionale**, secondo le condizioni stabilite dalla normativa applicabile. I **tassi massimi di cofinanziamento a carico della quota UE** dei fondi di coesione sono stabiliti, in linea generale, dall'**articolo 112** del [regolamento \(UE\) 2021/1060](#), recante disposizioni comuni (RDC). Il medesimo articolo prevede che il tasso sia stabilito, per ciascuna priorità, dalla decisione della Commissione che approva il programma (paragrafo 1) e che essa indichi altresì se il tasso si applica al contributo totale, pubblico e privato, o al solo contributo pubblico (paragrafo 2).

Da ultimo, l'articolo 112, paragrafo 3 del [regolamento \(UE\) 2021/1060](#) riporta i **limiti generali massimi di cofinanziamento** a carico della quota UE, indicando che il tasso di cofinanziamento per l'obiettivo «Investimenti a favore dell'occupazione e della crescita» a livello di ciascuna priorità **non è superiore** al:

- a) **85% per le regioni meno sviluppate** (per l'Italia: Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna, Sicilia), con una quota nazionale minima del 15 per cento;
- b) 70% per le regioni in transizione classificate come regioni meno sviluppate nel periodo 2014-2020 (nessun caso per l'Italia);
- c) **60% per le regioni in transizione** (per l'Italia: Abruzzo, Marche, Umbria), con una quota nazionale minima del 40 per cento;
- d) 50% per le regioni più sviluppate classificate come regioni in transizione o il cui PIL pro capite era inferiore al 100 % nel periodo 2014-2020 (nessun caso per l'Italia);
- e) **40% per le regioni più sviluppate** (per l'Italia: Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Piemonte, Provincia autonoma di Bolzano, Provincia autonoma di Trento, Toscana, Valle d'Aosta, Veneto), con una quota nazionale minima del 60 per cento.

La **classificazione** delle regioni nelle varie categorie è disposta dall'articolo 108, paragrafo 2, del medesimo [regolamento \(UE\) 2021/1060](#), che dispone siano classificate come “meno sviluppate” le regioni il cui PIL *pro capite* è inferiore al 75% della media del PIL pro capite dell'UE-27, “in transizione” le regioni il cui PIL pro capite è compreso

tra il 75% e il 100% e “più sviluppate” le regioni il cui PIL pro capite è superiore al 100% della media.

Per gli interventi a valere sul FESR ([Fondo europeo di sviluppo regionale](#)), sul FSE+ ([Fondo sociale europeo Plus](#)), si applicano i tassi previsti dal citato articolo 112, paragrafo 3, secondo la classificazione delle regioni ivi prevista, mentre per gli interventi a valere sul JTF ([Just Transition Fund](#)) si applica un massimale pari all'85% per le regioni meno sviluppate, 70% per quelle in transizione e 50% per quelle più sviluppate. Per la **Puglia**, in ogni caso, è previsto un tasso di cofinanziamento **a carico della quota UE pari al massimo all'85%**. Si evidenzia, tuttavia, che tassi di cofinanziamento dell'Unione superiori ai limiti ordinari sono possibili qualora l'investimento rientri in priorità dedicate. Ad esempio, per le specifiche tecnologie a zero emissioni nette che rientrano altresì tra i settori della piattaforma STEP ([regolamento \(UE\) 2024/795](#)) e che rispettino specifiche condizioni, il tasso massimo è del 100 per cento, in deroga all'articolo 112.

Il cofinanziamento nazionale

L'articolo 1, comma 51 e seguenti, della [legge 30 dicembre 2020, n. 178](#) (legge di bilancio 2021) ha stabilito che il **Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie**, gestito dall'Ispettorato Generale per i Rapporti finanziari con l'Unione Europea (**IGRUE**), provvede alla copertura degli oneri relativi alla quota di cofinanziamento nazionale nella misura del **100 per cento** per gli interventi attribuiti alla titolarità delle **amministrazioni centrali** dello Stato (comma 53) e per il **70 per cento** per gli interventi, attribuiti alla titolarità delle **regioni** e delle **province autonome** di Trento e di Bolzano (comma 52), ponendo la restante quota del 30 per cento a carico ai bilanci delle regioni e delle province autonome, nonché degli eventuali altri organismi pubblici partecipanti a tali programmi. Ulteriori informazioni circa l'ammontare delle risorse del cofinanziamento nazionale sono contenute nella [delibera CIPESS n. 78 del 22 dicembre 2021](#).

Nella citata delibera sono **definite le percentuali massime di cofinanziamento** dei singoli programmi finanziati dai **fondi FESR e FSE+** dell'Obiettivo Investimenti, differenziati per categoria di regioni, nonché dei programmi **JTF, CTE** (Cooperazione territoriale europea) e **FEAMPA** (Fondo Europeo per gli Affari Marittimi, la Pesca e l'Acquacoltura). Il **valore effettivo delle risorse di cofinanziamento nazionale**, da porre a carico del Fondo di rotazione e dei bilanci delle regioni e delle province autonome, **è stato successivamente stabilito**, nel rispetto dei limiti fissati dalla delibera CIPE n. 78/2021, in occasione dell'**adozione dei singoli Programmi Nazionali e Regionali**.

Da ultimo, si evidenzia che le risorse del Fondo di rotazione resesi disponibili a seguito dell'adozione, con decisione della Commissione europea, di programmi **con un tasso di cofinanziamento nazionale inferiore** alla misura massima stabilita dalla delibera CIPESS concorrono al finanziamento di **interventi complementari** destinati ai medesimi territori.

Infine, il **comma 4** individua quale punto di contatto unico per le autorizzazioni specifiche necessarie per i progetti industriali presentati nel distretto il [Dipartimento per il Sud](#) della Presidenza del Consiglio dei ministri. A tal fine, si applica il **regime di autorizzazione unica** di cui l'**articolo 14** del [decreto-legge n. 124 del 2023](#). Si rinvia al seguente [dossier](#) per approfondimenti. Nell'esame delle istanze è accordata

priorità alla trattazione di tali progetti, anche mediante la costituzione di una *task force* presso il Dipartimento per il Sud, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

In proposito, si osservi che la norma non stabilisce né la procedura attraverso cui tale *task force* potrebbe essere creata né la relativa composizione. *Pertanto, si valuti l'opportunità di precisare il contenuto di tale previsione normativa.*

Articolo 8 **(Misure di carattere finanziario)**

L'**articolo 8, comma 1**, eleva a **141 milioni** di euro rispetto alla cifra di 100,5 milioni fissata dalla legislazione vigente l'ammontare di risorse che il MIMIT è autorizzato a **trasferire** ad Acciaierie d'Italia S.p.A. in amministrazione straordinaria per l'anno 2026. Le condizioni, i limiti e le procedure per effettuare i trasferimenti non mutano rispetto a quelli definiti dalla legislazione vigente. Il **comma 2** reca le coperture per i maggiori oneri derivanti dal **comma 1**.

L'**articolo 8** del decreto legge si compone di **due commi**.

Il **comma 1**, composto da due lettere **a) - b)**, novella l'**articolo 2** del [decreto-legge n. 133 del 2026](#). Tale articolo reca disposizioni in materia di Ilva S.p.A.

In dettaglio, in riferimento al decreto-legge in esame, l'**articolo 8**, comma 1 lettera: **a)** porta a **141 milioni** di euro rispetto all'attuale soglia di **100,5 milioni** l'ammontare di risorse che, limitatamente all'anno 2026, il Ministero delle imprese e del Made in Italy (**MIMIT**) è autorizzato a trasferire direttamente alla società [Acciaierie d'Italia S.p.A. in amministrazione straordinaria](#). Si rinvia al seguente [dossier](#) per approfondimenti in relazione alle modalità, condizioni e limiti attraverso cui il MIMIT è tenuto ad operare tale trasferimento. Come evidenziato dalla relazione illustrativa, l'importo di 40,5 milioni di euro costituisce l'ultima tranche del prestito in favore di Acciaierie d'Italia S.p.A., erogato a titolo di finanziamento oneroso, nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato, sulla base della Decisione della Commissione europea C(2006)891 *final* del 9 febbraio 2026.

b) la novella, diretta conseguenza con quanto disposto dalla lettera a), eleva a 141 milioni di euro rispetto alla precedente cifra di **100,5 milioni** l'ammontare di risorse per le quali è necessario trovare una copertura

Il **comma 2** specifica che ai maggiori oneri (**40,5 milioni** di euro) derivanti dal comma 1 si provvede mediante la corrispondente riduzione del fondo di cui all'**articolo 27, comma 17**, del [decreto-legge n. 34 del 2020](#). L'articolo ha autorizzato CDP S.p.A. è autorizzata a costituire un patrimonio destinato denominato "Patrimonio Rilancio" al fine di attuare interventi e operazioni di sostegno e rilancio del sistema economico-produttivo italiano in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da "Covid-19".

Articolo 9

(Potenziamento della fondazione «Istituto di ricerche Tecnopolo mediterraneo per lo sviluppo sostenibile»)

L'articolo 9 rifinanzia l'autorizzazione di spesa relativa all'«**Istituto di Ricerche Tecnopolo Mediterraneo per lo Sviluppo Sostenibile**», per **1 milione** di euro annui a decorrere dal 2026.

L'articolo 9 prevede un nuovo stanziamento, a partire dal 2026, destinato alla fondazione [Istituto di Ricerche Tecnopolo Mediterraneo per lo Sviluppo Sostenibile](#), con il fine di potenziarne le attività di ricerca, sviluppo, innovazione e trasferimento tecnologico, anche attraverso l'incremento della dotazione organica dei ricercatori industriali e tecnici specializzati.

Nel dettaglio, il **comma 1**, prevede che l'autorizzazione di spesa prevista dalla legge di bilancio 2019 ([legge n. 145/2018](#)), articolo 1, comma 732, per l'operatività della fondazione, sia rifinanziata per **1 milione di euro** a decorrere dall'anno 2026.

• L'Istituto di Ricerche Tecnopolo Mediterraneo per lo Sviluppo Sostenibile

La legge di bilancio 2019, all'articolo 1, **comma 732**, ha autorizzato la spesa di 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021, da iscrivere nello stato di previsione del MIUR, per l'istituzione e l'inizio dell'operatività della fondazione denominata **Istituto di Ricerche Tecnopolo Mediterraneo per lo Sviluppo Sostenibile** con sede in Taranto.

La fondazione è stata istituita per lo svolgimento delle **funzioni e dei compiti conoscitivi**, di **ricerca, tecnico-scientifici**, di **trasferimento tecnologico** e di valorizzazione delle innovazioni e della proprietà intellettuale generata, nel campo dello studio e dell'utilizzo delle **tecnologie pulite**, delle **fonti** energetiche **rinnovabili**, dei **nuovi materiali**, dell'**economia circolare**, strumentali alla promozione della crescita sostenibile del Paese e al miglioramento della competitività del sistema produttivo nazionale. Per le finalità suddette, la fondazione, denominata brevemente «Tecnopolo», instaura **rapporti con organismi omologhi**, nazionali e internazionali, e assicura l'apporto di **ricercatori italiani e stranieri** operanti presso istituti esteri di eccellenza (comma 733 della medesima legge di bilancio).

Nello statuto del Tecnopolo – approvato con [D.P.R. 11 settembre 2020, n. 195](#) – sono definiti gli obiettivi della fondazione e il modello organizzativo, gli organi, la composizione. Il **Ministero dell'università e ricerca**, svolge compiti di **vigilanza** sul Tecnopolo (comma 734 della sovracitata legge di bilancio).

Il decreto-legge n. 34/2023 (L. n. 56/2023), [articolo 7-quinquies](#), ha poi autorizzato un contributo di **3 milioni** di euro per l'anno **2023** per assicurare l'operatività della fondazione.

Il comma 732 è stato successivamente modificato dall'[articolo 15-quinquies](#), comma 1, del decreto-legge n. 132/2023, che ha integrato l'autorizzazione di spesa per

l'istituzione e l'inizio dell'operatività dell'**Istituto** di **0,5 milioni** di euro per ciascuno degli anni **2023 e 2024**.

La legge di bilancio 2024 ([legge n. 213/2023](#)), articolo 1, comma 325, ha autorizzato la spesa di 1 milione di euro per l'anno 2024.

Da ultimo, il decreto-legge n. 95/2025, [articolo 16-bis](#), ha rifinanziato la fondazione per **1 milione di euro** annui **a decorrere dal 2025**.

Con [D.M. 30 gennaio 2025](#), inoltre, sono stati definiti: la composizione del Consiglio di amministrazione, la nomina del Presidente e la designazione del Segretario generale della Fondazione.

Il **comma 2** si occupa della copertura finanziaria della spesa autorizzata al comma 1.

A tal riguardo, si prevede che il costo del finanziamento dell'Istituto venga sostenuto mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del **fondo speciale di parte corrente** iscritto, ai fini del bilancio triennale 2026-2028, nell'ambito del programma “**Fondi di riserva e speciali**” della missione “**Fondi da ripartire**” dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2026, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle imprese e *del made in Italy*.

Articolo 10 **(Rifinanziamento APE sociale)**

L'articolo 10, al comma 1, incrementa l'autorizzazione di spesa relativa all'istituto di pensionamento anticipato denominato **APE sociale** per un importo pari a 6 milioni di euro per il 2027, 40 milioni per l'anno 2028 e di 13 milioni di euro per il 2029.

Il comma 2 provvede alla stima degli oneri e individua la relativa copertura finanziaria.

L'articolo 10, comma 1, incrementa l'autorizzazione di spesa relativa all'istituto di pensionamento anticipato denominato APE sociale - di cui all'articolo 1, comma 186, della L. 232/2016 - per un importo pari a 6 milioni di euro per il 2027, 40 milioni per l'anno 2028 e di 13 milioni di euro per il 2029.

Ai sensi del **comma 2**, agli **oneri** derivanti dal suddetto rifinanziamento si provvede:

- quanto a 6 milioni di euro per l'anno 2027, a 30 milioni di euro per l'anno 2028 e a 13 milioni di euro per l'anno 2029 mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa per il pensionamento anticipato dei cosiddetti lavoratori precoci (di cui all'art. 1, c. 203, della L. 232/2016²⁹)³⁰ (**lett.a**);
- quanto a 10 milioni di euro per l'anno 2028 mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 3, lettera f), della legge 24 dicembre 2007, n. 247³¹ - che reca i limiti finanziari per l'attuazione dei benefici pensionistici in favore dei lavoratori addetti ad attività particolarmente usuranti³² - con conseguente corrispondente riduzione degli importi di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 21 aprile 2011, n. 67³³ (**lett.b**).

²⁹ Si tratta del pensionamento anticipato riconosciuto, entro determinati limiti di spesa, ai lavoratori che possono far valere almeno dodici mesi di contribuzione effettiva prima del compimento del diciannovesimo anno di età e che rientrano nelle categorie tutelate dalla legge

³⁰ La relazione tecnica del provvedimento precisa che tale autorizzazione di spesa (per i lavoratori cosiddetti precoci) presenta le relative disponibilità senza compromissione del riconoscimento dei benefici previsti.

³¹ Tale Fondo è destinato al finanziamento del pensionamento anticipato dei lavoratori impegnati in lavorazioni particolarmente faticose e pesanti, tra i quali rientrano, secondo la disciplina attuativa (d. lgs 67/2011), i lavoratori addetti a mansioni particolarmente usuranti, i lavoratori notturni, gli addetti alla cosiddetta "linea catena" e i conducenti di veicoli adibiti al trasporto pubblico collettivo

³² Anche con riferimento a tale fondo, la relazione tecnica fa notare che esso presenta le necessarie disponibilità, senza compromissione del riconoscimento dei benefici previsti.

³³ Si tratta dell'articolo che reca la copertura finanziaria per gli oneri conseguenti al d.lgs n.67/2011, in materia di accesso al pensionamento per gli addetti alle lavorazioni particolarmente faticose e pesanti (per la rideterminazione dei suoi importi, si veda d, da ultimo, l'art. 1, commi 193 e 718 , della L. 199/2025).

La relazione illustrativa del provvedimento fa presente che la disposizione in esame si rende necessaria³⁴ al fine di poter garantire la copertura finanziaria delle domande di accesso agli aventi diritto all'APE sociale che, come previsto per legge, possono presentare domanda entro e non oltre il 30 novembre 2026.

Si fa presente che l'autorizzazione di spesa di cui all'art. 1, comma 186, della L. 232/2016 incrementata in oggetto è stata già oggetto di precedenti rifinanziamenti e definanziamenti ad opera di diversi interventi legislativi.

In particolare:

- per il 2025 il limite di spesa, inizialmente pari a 71,5 mln di euro (ai sensi del comma 186 della L. 232/2016, come modificato dal comma 339, lett. b), della L. 178/2020), è stato progressivamente incrementato di 729 mln di euro³⁵ e definanziato per un importo pari a 25,2 mln di euro³⁶;
- per il 2026 il limite di spesa, inizialmente pari a 8,9 mln di euro (ai sensi del comma 186 della L. 232/2016, come modificato dal comma 339, lett. b), della L. 178/2020), è stato progressivamente incrementato di 678,5 mln di euro³⁷;
- per il 2027 il limite di spesa, inizialmente pari a 17,7 mln di euro (ai sensi del comma 93 della L. 234/2021), è stato progressivamente incrementato di 425 mln di euro³⁸;
- per il 2028 il limite di spesa, inizialmente pari a 8 mln di euro (ai sensi del comma 291 della L. 197/2022), è stato progressivamente incrementato di 185 mln di euro³⁹;
- per gli anni 2029 e 2030 sono stati stanziati rispettivamente 90 e 35 mln di euro⁴⁰.

Successivamente, l'art. 5, commi 3 e 4, del DL 95/2025 ha ulteriormente incrementato l'autorizzazione di spesa di 55 milioni per il 2025, 60 milioni per il 2026, 85 milioni per il 2027 e 50 milioni per il 2028.

Si ricorda infine che la L. 199/2025, ai commi 162 e 163 dell'art. 1, estendendo fino al 31 dicembre 2026 l'applicazione delle disposizioni in materia di APE sociale in favore dei soggetti che ne abbiano i requisiti, ha disposto un incremento dell'autorizzazione di spesa di 170 milioni di euro per l'anno 2026, 320 milioni di euro per l'anno 2027, 315 milioni di euro per l'anno 2028, 270 milioni di euro per l'anno 2029, 121 milioni di euro per l'anno 2030 e 28 milioni di euro per l'anno 2031.

³⁴ Sulla base degli elementi di monitoraggio acquisiti in sede delle Conferenze dei servizi relative al primo e secondo scrutinio 2026 e delle evidenze derivanti dalle attività connesse per il terzo scrutinio 2026.

³⁵ Cfr. art. 1, c. 473, L. 160/2019, art. 34, c. 2, D.L. 137/2020, art. 1, c. 93, L. 234/2021, art. 1, c. 291, L. 197/2022, art. 1, c. 136, L. 213/2023, art. 2 D.L. 155/2024 e art. 1, c. 175, L. 207/2024.

³⁶ Cfr. art. 13, c. 14, lett. e), D.L. 48/2023.

³⁷ Cfr. art. 1, c. 93, L. 234/2021, art. 1, c. 291, L. 197/2022, art. 1, c. 136, L. 213/2023, art. 2 D.L. 155/2024 e art. 1, c. 175, L. 207/2024.

³⁸ Cfr. art. 1, c. 291, L. 197/2022, art. 1, c. 136, L. 213/2023, art. 2 D.L. 155/2024 e art. 1, c. 175, L. 207/2024.

³⁹ Cfr. art. 1, c. 136, L. 213/2023, art. 2 D.L. 155/2024 e art. 1, c. 175, L. 207/2024.

⁴⁰ Cfr. art. 1, c. 175, L. 207/2024.

• *APE sociale*

- L'Ape sociale consiste in una indennità - introdotta in via sperimentale dalla L. 232/2016 e prorogata, da ultimo, fino al 31 dicembre 2026 dalla legge di bilancio 199/2025 - pari all'importo della rata mensile della pensione calcolata al momento dell'accesso alla prestazione, comunque di importo massimo pari a 1.500 euro, non cumulabile con altri trattamenti di sostegno al reddito connessi allo stato di disoccupazione involontaria. È corrisposta fino al conseguimento dei requisiti pensionistici, al compimento dei 63 anni e 5 mesi (requisito così elevato, rispetto ai precedenti 63 anni, dalla legge di bilancio 2024), a favore dei seguenti soggetti:
 - persone con un'anzianità contributiva di almeno 30 anni, in stato di disoccupazione a seguito di licenziamento, dimissioni per giusta causa o risoluzione consensuale del rapporto di lavoro o per scadenza del termine del rapporto di lavoro a tempo determinato (in quest'ultimo caso, occorre aver lavorato per almeno diciotto mesi nei tre anni precedenti) e che hanno concluso la prestazione per la disoccupazione loro spettante;
 - persone con un'anzianità contributiva di almeno 30 anni, che assistono da almeno sei mesi il coniuge o un parente di primo grado convivente con handicap grave o un parente o un affine di secondo grado convivente i cui genitori o il cui coniuge abbia più di settant'anni o siano anch'essi affetti da patologie invalidanti, o siano deceduti o mancanti;
 - persone con un'anzianità contributiva di almeno 30 anni e con una capacità lavorativa ridotta di almeno il 74 per cento;
 - lavoratori dipendenti con almeno 36 anni di anzianità contributiva che svolgono da almeno sette anni negli ultimi dieci anni o almeno sei anni negli ultimi sette anni attività lavorative gravose. L'elenco di tali professioni è stato aggiornato ed esteso con la legge di bilancio 2022, che ha previsto anche un'anzianità contributiva più bassa, pari a 32 anni, per gli operai edili, i ceramisti e i conduttori di impianti per la formatura di articoli in ceramica e terracotta.
- Per le donne i requisiti di anzianità contributiva previsti sono ridotti di 12 mesi per ciascun figlio, nel limite massimo di 2 anni (APE sociale donna).
- Il beneficio in esame non è cumulabile con i redditi di lavoro dipendente o autonomo, ad eccezione di quelli derivanti da lavoro autonomo occasionale, nel limite di 5.000 euro lordi annui.

Articolo 11
(Entrata in vigore)

L'**articolo 11** dispone che il decreto-legge in esame entri in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Il decreto-legge è dunque vigente dall'**17 ottobre 2026**.

Ai sensi dell'**articolo 1 del disegno di legge di conversione del presente decreto**, la legge di conversione (insieme con le eventuali modifiche apportate al decreto in sede di conversione) entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.